

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4321

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VIGORELLI, MONTINI, LEONE RAFFAELE, BENSI

*Presentata il 3 dicembre 1962*

### Collegialità e pubblicità nel riparto dei fondi assistenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nel bilancio del Ministero dell'interno, in apposito capitolo, sono annualmente stanziare somme per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza. Queste somme sono attualmente ripartite dal Ministero dell'interno tra le Prefetture che provvedono a loro volta a ridistribuirle tra i singoli Enti comunali di assistenza. Di queste ripartizioni, inoltre, nessuna pubblica notizia viene data.

La stessa relazione di maggioranza della Camera al bilancio dell'interno per l'esercizio 1962-63, ha rilevato che è necessario risolvere il problema della pubblicità di questi stanziamenti.

Pur escludendo la possibilità che in alcuni casi il riparto venga influenzato da considerazioni di ordine pubblico e da pressioni di natura politica, non è possibile ritenere come garanzia dello stato di bisogno di una determinata provincia o dei singoli E. C. A. il numero degli abitanti e gli stanziamenti dell'esercizio precedente: criteri questi sino ad oggi normalmente seguiti.

Sappiamo d'altra parte che nel nostro paese, più che in altri, profonde sono le differenze strutturali, sociali ed economiche tra le varie regioni, tra le varie provincie; di qui la necessità di non applicare un criterio unico di misurazione e di classificazione dei bisogni.

La proposta di legge, riconfermando al Ministero dell'interno il compito del riparto degli stanziamenti ad integrazione dei bilanci E. C. A., prevede che lo stesso Ministero si avvalga della collaborazione di un'apposita Commissione composta, oltre che del direttore generale dell'assistenza pubblica, di una rappresentanza parlamentare, di rappresentanti dei lavoratori, dei presidenti dell'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza, dell'Unione delle provincie d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, e di esperti in problemi socio-economici.

Questa Commissione così composta esplicherà un'importante funzione tecnico-sociologica ed assicurerà nel riparto degli stanziamenti criteri più rispondenti ad assicurare la equità distributiva, potendo portare nelle discussioni il prezioso contributo di idee e di esperienza dei vari componenti, che quotidianamente vivono a contatto dei bisogni e dei bisognosi.

In sede provinciale i prefetti si avvarranno della collaborazione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, integrati dai presidenti dei Comitati provinciali dell'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza, per realizzare i predetti scopi dell'equità e della maggiore aderenza alla realtà dei bisogni.

Con il criterio della collegialità nel riparto degli stanziamenti, la proposta di legge instaura anche il criterio della pubblicità, prevedendo la pubblicazione sulla *Gazzetta Uffi-*

ziale del decreto di riparto in sede centrale e sui bollettini *Atti Ufficiali delle Prefetture* dei riparti fra i singoli E. C. A.

La conoscenza delle assegnazioni offrirà la possibilità al Governo e alle amministrazioni interessate di eliminare nelle successive ripartizioni eventuali disarmonie e sperequazioni.

I suddetti criteri sono in perfetta armonia con i dettami della Costituzione e rispondono ai principi generali che regolano ogni stato democratico. È per questo che i presentatori della proposta di legge hanno fiducia che il Parlamento vorrà dare la propria approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Alla ripartizione fra le province della Repubblica delle somme stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno a titolo di integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, provvede il Ministero dell'interno su conforme parere di una Commissione, presieduta dal Ministro stesso e composta:

1°) del direttore generale dell'assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno;

2°) di tre deputati e di tre senatori designati dalle Presidenze delle rispettive assemblee;

3°) di tre rappresentanti dei lavoratori scelti su indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

4°) dei presidenti dell'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni italiani o dei loro delegati;

5°) di due esperti in problemi socio-economici, designati dalla Commissione stessa nella prima riunione.

### ART. 2.

Il decreto di ripartizione dei fondi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### ART. 3.

Alla ripartizione dei fondi predetti tra gli Enti comunali di assistenza delle singole province provvede il prefetto su conforme parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato dal presidente del Comitato provinciale A. N. E. A.

### ART. 4.

Della ripartizione prevista dall'articolo 3 sarà data notizia sui bollettini *Atti Ufficiali delle Prefetture*.